

Documento unico formato da n°28 Pagine



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (art. 26, D.Lgs. 81/2008)

Azienda:	C.A.A.R S.P.A.
Sede legale:	Via Emilia Vecchia , 75
Sede operativa:	Via Emilia Vecchia , 75
Città:	Rimini (RN)

Il Presidente Protempore

Giovanni Indino

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Gianluca Gabellini (Ecosys Srl)

Il Consulente Esterno

Studio Ecosys Srl

N.ro Rev 04

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

1. DEFINIZIONI E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

1. Definizioni

Committente: E' l'operatore economico che sottoscrive con altro operatore economico un contratto per affidamento di lavori

Unità Produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale

Coordinamento: attività di gestione dei vari operatori economici che agiscono sul medesimo sito nell'ambito delle loro operazioni di lavoro

Rischi Interferenti tutti i rischi derivanti da interferenze correlati da affidamento di attività diverse all'interno della medesima area produttiva

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

Rischio probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Alla fine del documento sono riportati i modelli utilizzabili per evidenziare l'avvenuta consegna/informazione del presente documento

1.2 Individuazione dei soggetti

1.2.1 Stazione Appaltante

Ragione sociale	CAAR – Centro Agro Alimentare Riminese Spa
Indirizzo	Via Emilia Vecchia, 75
Telefono	0541/682131
Fax	0541/683507
Codice Fiscale – P.I.	02029410400

Figure Aziendali

Datore di Lavoro	Giovanni Indino – Presidente Pro Tempore
RSPP	Gianluca Gabellini
Medico Competente	Dott. Mauro Galli
RLS	Sig. Pierluigi Romualdi
Consulente Esterno	Studio Ecosys Srl – Cattolica (RN)

Area / Sede dei Lavori

Indirizzo	Via Emilia Vecchia, 75
Telefono	0541/682131
Responsabile degli appalti	Ing. Mauro Morri
Orari di Lavoro	Uffici 8.30-12.30 e 14.30-17.30 Mercato: vedi orario mercato
Recapito chiamate di emergenza	348.4407998

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

1.2.2 Azienda appaltatrice n° 1

Ragione sociale	COFMO Coop. a r.l.
Indirizzo	Via Emilia Vecchia, 75 - RIMINI
Telefono	0541.681422
Fax	0541.683814
Codice Fiscale	01253240400
Posizione C.C.I.A.A.	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
DURC	
Polizza RC / RCO	

Descrizione lavorazioni appaltate:

Addetti all'emergenza

Figure Aziendali

Datore di Lavoro Appaltatore	Emanuele Bollini – Presidente Pro Tempore
Direttore Tecnico	
Responsabile Lavori	
RSPP	
Consulente Esterno	Studio SIECO Srl - RIMINI

Personale selezionato dall'Appaltatrice per eseguire i lavori

Nome e Cognome	Mansione	Requisiti (patenti, formazione specifica)

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

1.2.a Azienda appaltatrice n° 2

Ragione sociale	
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
Codice Fiscale	
Posizione C.C.I.A.A.	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
DURC	
Polizza RC / RCO	

Descrizione lavorazioni appaltate:

Manutenzione fabbricati

Figure Aziendali

Datore di Lavoro Appaltatore	
Direttore Tecnico	
Responsabile Lavori	
RSPP	
Consulente Esterno	

Personale selezionato dall'Appaltatrice per eseguire i lavori

Nome e Cognome	Mansione	Requisiti (patenti, formazione specifica)

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

1.2.b Azienda appaltatrice n° 3

Ragione sociale	PRIME Cleaning Soc Coop. a r.l.
Indirizzo	Via Dina Sassoli, 24, 47924 Rimini RN
Telefono	0541 386190
Fax	
Codice Fiscale	03499970402
Posizione C.C.I.A.A.	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
DURC	
Polizza RC / RCO	

Descrizione lavorazioni appaltate:

Appaltatori servizio pulizie

Figure Aziendali

Datore di Lavoro Appaltatore	
Direttore Tecnico	Giulio D'Angelo
Responsabile Lavori	Giulio D'Angelo
RSPP	Massimo De Paoli
Consulente Esterno	

Personale selezionato dall'Appaltatrice per eseguire i lavori

Nome e Cognome	Mansione	Requisiti (patenti, formazione specifica)

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

1.2.c Azienda appaltatrice n° 4

Ragione sociale	HERA Spa
Indirizzo	Via del Terrapieno, 25 - RIMINI
Telefono	0541.908111
Fax	0541.908200
Codice Fiscale	04245520376
Posizione C.C.I.A.A.	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
DURC	
Polizza RC / RCO	

Descrizione lavorazioni appaltate:

Gestori servizio pulizie per Comune di Rimini: ritiro rifiuti da zona di raccolta

Figure Aziendali

Datore di Lavoro Appaltatore	
Direttore Tecnico	
Responsabile Lavori	
RSPP	
Consulente Esterno	

Personale selezionato dall'Appaltatrice per eseguire i lavori

Nome e Cognome	Mansione	Requisiti (patenti, formazione specifica)

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

1.2.d Azienda appaltatrice n° 5

Ragione sociale	MARR Spa
Indirizzo	Via Spagna, 20 - RIMINI
Telefono	0541.746111
Fax	0541.742422
Codice Fiscale	02686290400
Posizione C.C.I.A.A.	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
DURC	
Polizza RC / RCO	

Descrizione lavorazioni appaltate:

Affittuario CAAR, condivide area stradale e servizio portineria

Figure Aziendali

Datore di Lavoro Appaltatore	
Direttore Tecnico	Resp. Filiale CAAR – Alvise Dal Col
Responsabile Lavori	
RSPP	Maggioli Maurizio
Consulente Esterno	

Personale selezionato dall'Appaltatrice per eseguire i lavori

Nome e Cognome	Mansione	Requisiti (patenti, formazione specifica)

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

1.2.e Azienda appaltatrice n° 6

Ragione sociale	Agenzia delle Dogane
Indirizzo	Via Emilia Vecchia, 75
Telefono	0541.681499
Fax	0541.681468
Codice Fiscale	
Posizione C.C.I.A.A.	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
DURC	
Polizza RC / RCO	

Descrizione lavorazioni appaltate:

Affittuario CAAR. Condivide parte di area mercatale e stradale

Figure Aziendali

Datore di Lavoro Appaltatore	Dott. Franco Letrari
Direttore Tecnico	
Responsabile Lavori	
RSPP	
Consulente Esterno	

Personale selezionato dall'Appaltatrice per eseguire i lavori


Nome e Cognome	Mansione	Requisiti (patenti, formazione specifica)

*** NOTA**

GLI SPAZI DI PROPRIETA' DEL C.A.A.R. SONO CONCESSI IN LOCAZIONE AD IMPRENDITORI COMMERCIALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA SIA PER QUANTO RIGUARDA IL SETTORE ORTOFRUTTA CHE PER QUELLO ITTICO E GENERI VARI.

SI RITIENE INDISPENSABILE ALLEGARE L'ELENCO DEGLI STESSI COMPLETO DI RECAPITI VISTO CHE NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI, SONO LE SINGOLE ATTIVITÀ DEI BOXISTI AD INTERFERIRE CON I SERVIZI COMUNI FORNITI DALLE AZIENDE IN SUB-APPALTO (FACCHINAGGIO, PORTINERIA E PESA PUBBLICA, RACCOLTA DIFFERENZIATA, PULIZIE STABILIMENTO, GESTIONE AREE VERDI)


PLANIMETRIA ORTOFRUTTA E GROSSISTI (aggiornamento feb 2020)



MERCATO ORTOFRUTTA (Pad. 1)					
Ditta:	TEL.	FAX	Ditta:	TEL.	FAX
Adriatica Funghi di Bucci T.e C.	0541 680126	0541 680126	Ortofrutta Pirini S.r.l.	0541 681500	0541 681500
B.D.L. S.r.l.	0541 681618	0541 681513	Ortofrutta Tosi Giuseppe S.r.l.	0541 681650	0541 683870
Bellavista Luciano & C. S.a.s.	0541 681545	0541 681545	Ortopiù Domeniconi S.a.s.	0541 683835	0541 681649
Benzi Frutta di Comandini E.	348 6050362	0547 59543	Orto-Tosi di Tosi Werther	0541 681418	0541 681418
Biagetti Libero & C. S.n.c.	0541 682152	0541 682152	Paganelli Edoarda	0541 681641	0541 681641
Bulla Fruit	0541 681579	346 5969717	Ricci Giuseppe	0541 683856	0541 681464
Calandrini Frutta S.r.l.	0541 681411	0541 1571610	Romagna Frutta S.a.s.	0541 681424	0541 681424
CAR.VI S.r.l.	338 8520088		Romagna Funghi S.r.l.	0541 680840	0541 680840
Coop Comer a.r.l.	0541 681417	0541 681417	Rossi G. di Cenka Aida S.a.s.	0541 681561	0541 810196
Coop Ora a.r.l.	0541 681444	0541 681444	Sarfrutta di Saraceno G.& C. S.n.c.	0541 681560	0541 683969
Eusebi Alfredo S.r.l.	0541 681433	0541 681433	Solo Fresco Rimini Soc. Coop.	0541 681425	0541 681425
Falconi Giovanni	0541 681480	0541 681480	Siban S.r.l.	0541 681544	0541 683807
Montanari Bruna S.r.l.	0541 681617	0541 681448	Todi Fausto	335 6120104	
Orlandi Fausto	054 1681652	0541 683976	Trust S.r.l.	0541 681452	0541 681452
Orto di Vergiano di Ghiselli G.F.	349 3423718	0541 727396	Zavaglia Sergio & C. S.a.s.	0541 680203	0541 681177

PLANIMETRIA ITTICO - GENERI VARI E GROSSISTI (aggiornamento nov 2014)

PADIGLIONE 2



MERCATO ITTICO (Pad. 2/A)	TEL.	FAX
	0541 681624	0541 683842
Ittica Riminese S.r.l.	0541 681647	0541 683983
Mare Chiaro S.r.l.	0541 681156	0541 683926
Spador S.r.l.	0541 6262254	0541 626612
Yanna Trasporti S.r.l.		

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

SERVIZI	TEL.	FAX
Banca Romagna Est (cassa cont.)	0541 342870	
Bar Mercato - Tabaccheria	0541 681450	0541 740030
Caffè del Centro	0541 680843	
Cad S.A.T.I. S.r.l.	0541 203111	0541 203112
La Rosa S.r.l.	0541 681620	0541 681659
Dogana Centrale di Rimini	0541 681499	0541 681468
Co.f.m.o. Soc. Coop. A.r.l.	0541 681422	0541 683814
Cesari Giuseppina	335 5913930	
Computer NEXT Solutions	0541 625450	0514 1641336
Gestione & Servizi Integrati	0541 682176	0541 683521
Plastocarta	0541 681427	
Marr Romagna S.p.A. (Pad 3)	0541 746666	0541 681412

1.3 Esempio di possibili rischi interferenti - Esclusioni dal DUVRI

- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- Esistenti nel luogo di lavoro del committente ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- Derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntici rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Per gli aspetti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

- La mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro
- I servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici.
- I servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

2. PREMESSA E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è stato elaborato dal Centro Agro Alimentare Riminese (C.A.A.R.) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ed integra il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008.

Scopo della relazione è quello di documentare la valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze in caso di contratto d'appalto o contratto d'opera ed in particolare di:

- valutare i rischi generici presenti all'interno degli spazi e delle aree di proprietà del C.A.A.R. e identificare le misure di prevenzione e protezione adottate per tutti i boxisti e gli appaltatori (es. analisi del rischio di investimento e definizione di vie di circolazione), aventi valenza generale al fine di eliminare o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza degli appaltatori;
- fornire il necessario raccordo con le informazioni sui rischi o le misure di prevenzione e protezione, necessarie per completare il processo di valutazione dei rischi interferenti, contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi del C.A.A.R. in caso di condizioni particolari i cui riferimenti sono indicati in una specifica sezione del presente documento;
- dare evidenza delle possibili interferenze non solo tra le attività effettuate dai lavoratori CAAR e le singole imprese appaltatrici ma anche tra queste ultime, indicando quali sono le attività, i luoghi e gli orari in cui si potrebbero verificare interferenze.

Il documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera.

Nel presente documento non sono trattati i rischi propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Costituiscono documentazione e riferimenti necessari ai fini dell'adempimento di quanto previsto dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 tutti i documenti indicati di seguito:

1. Il Documento di Valutazione del C.A.A.R.
2. Copia dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.,
3. Autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale e l'eventuale ulteriore documentazione con le indicazioni ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante a qualificare l'azienda dal punto di vista tecnico-professionale in relazione ai lavori oggetto dell'appalto;
4. I singoli documenti trasmessi da ciascuno degli appaltatori indicanti i rischi portati all'interno delle unità produttive e potenzialmente interferenti;
5. I verbali di sopralluogo e riunione di cooperazione e coordinamento redatto con le singole imprese appaltatrici
7. Eventuale Verbale di concessione in uso di attrezzature di lavoro di proprietà C.A.A.R. senza conduttore (art. 72, D.Lgs. 81/2008)

* NOTE:

Nel presente documento non sono presi in considerazione tutti i lavori che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 - Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI e che rispondono a quanto indicato nell'art. 90, comma 3, ovvero i lavori per i quali è obbligatorio designare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In tali casi i rischi relativi alle lavorazioni verranno valutati in fase di redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

Sono escluse inoltre tutte le attività che prevedono l'accesso all'interno di visitatori con i quali non esiste un rapporto contrattuale mirato all'affidamento di specifiche lavorazioni. I visitatori che accedono all'interno dell'Azienda devono essere sempre accompagnati. E' fatto salvo l'accesso a specifici locali per i quali è prevista apposita regolamentazione.

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

3.1. Lavori/ attività affidati in appalto a imprese esterne

Premessa

Il D.Lgs. 81/2008 recita:

Art. 26. - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita' tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

3.2. Gestione dei lavori/ attività affidati in appalto a imprese esterne e lavoratori autonomi

Il servizio oggetto d appalto consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

Prestazioni con frequenza giornaliera

Vedi schede tecniche allegate al contratto

Prestazioni con frequenza settimanale

Vedi schede tecniche allegate al contratto

Prestazioni con frequenza mensile

Vedi schede tecniche allegate al contratto

Prestazioni con frequenza trimestrale

Vedi schede tecniche allegate al contratto

Prestazioni con frequenza semestrale

Vedi schede tecniche allegate al contratto

Prestazioni straordinarie

Vedi schede tecniche allegate al contratto

3.2.1. Verifica dei requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore

Ogni impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere:

- copia dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.
- dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- Dovrà comunicare inoltre il numero di partita I.V.A. ed a fornire l'eventuale ulteriore documentazione con le indicazioni ritenute necessarie dalla Direzione del C.A.A.R. a qualificare l'azienda dal punto di vista tecnico-professionale in relazione ai lavori oggetto dell'appalto.
- La documentazione sopra indicata sarà conservata presso la sede del C.A.A.R., alla cui segreteria dovranno essere tempestivamente comunicate eventuali variazioni.

3.2.2. Informazioni da fornire alla ditta appaltatrice

Il C.A.A.R. si impegna a rendere disponibili all'appaltatore tutte le informazioni utili per valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro ed integrarli con quelli specifici della propria attività in modo da procedere alla predisposizione delle idonee misure di prevenzione.

A tal fine, sulla base delle informazioni circa la natura dei lavori affidati a ditte terze, redige e aggiorna un elenco delle lavorazioni che vengono abitualmente affidate ad imprese appaltatrici / lavoratori autonomi all'interno dell'azienda per le quali si applica l'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

Elenco delle lavorazioni che vengono abitualmente affidate ad imprese appaltatrici / lavoratori autonomi all'interno dell'azienda per le quali si applica l'art. 26 del D.lgs. 81/2008

FACCHINAGGIO

gli acquirenti che accedono al mercato ortofrutticolo possono a loro discrezione usufruire del servizio di facchinaggio fornito dalla cooperativa CO.F.Mo, la quale garantisce anche la movimentazione delle merci. Chi decide di non utilizzare la cooperativa di facchinaggio per il carico della merce può o posizionarsi al carico a raso e condurre autonomamente il carico oppure usufruire delle pedane di carico-scarico poste a retro box di ogni magazzino previo accordo da assumere con i diretti interessati.

SERVIZIO DI PORTINERIA E PESA PUBBLICA

all'ingresso del Centro Agro Alimentare è posta una portineria presidiata 24 ore su 24, nella terza corsia è presente una pesa pubblica aperta a chiunque ne abbia necessità.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

all'interno del Centro Agro Alimentare, è stata allestita un'area ecologica. Su una superficie di 600 mq sono stati dislocati alcuni containers adibiti alla raccolta di materiale organico e materiale inorganico quali imballaggi, bins, pedane. Questo tipo di raccolta, sviluppata in stretta collaborazione con HERA, viene effettuata per contribuire al migliore e più economico smaltimento dei rifiuti in collaborazione con tutte gli utenti presenti al CAAR con le proprie attività commerciali.

PULIZIE DELLO STABILIMENTO

le pulizie delle parti comuni (gallerie, bagni, piazzetta, etc) sono affidate alla B.S.M capofila di una associazione temporanea di impresa che si è aggiudicata l'appalto del Global service e alla quale partecipa anche Hera. In particolare il mercato ortofrutticolo viene regolarmente pulito due volte al giorno al termine di ogni sessione di vendita.

GESTIONE DELLE AREE VERDI

le aree verdi sono gestite da ditta Prime Servizi nell'ambito dell'appalto di gestione del servizio di pulizia.

DERATTIZZAZIONE

l'allontanamento di animali indesiderati e pericolosi anche per la salute pubblica viene garantita da Prime Servizi.

Il Documento di valutazione dei rischi e ed il Piano di emergenza saranno sempre disponibili presso le portinerie Aziendali in modo che siano sempre disponibili informazioni sulle misure di prevenzione e protezione adottate dal Centro Agro Alimentare Riminese .

3.2.3. Cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro

Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle attività del C.A.A.R.:

1. Ha elaborato un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze;
2. Al fine di eliminare eventuali rischi interferenti, la Direzione, nella persona del suo referente che gestisce l'appalto, organizza un sopralluogo e una riunione di cooperazione e coordinamento, durante la quale le parti interessate stabiliscono le condizioni operative dei lavoratori operanti in regime di appalto e le conseguenti misure preventive e protettive concretamente applicabili e, se del caso, provvedono ad un coordinamento tra le diverse iniziative previste, in particolare in presenza di più aziende operanti sulla base di appalti diversi.

In occasione del sopralluogo e/o della riunione sarà resa disponibile alle imprese la documentazione aziendale in materia di sicurezza. Dovrà essere data copia di:

- Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) e relativi allegati ed estratti del Documento di valutazione dei rischi per le parti che interessano l'impresa appaltatrice;
- Estratto del Piano di emergenza;
- Altra documentazione ritenuta utile in relazione alla tipologia dei lavori

Al termine del sopralluogo e/o della riunione di cui sopra, verrà redatto, assieme ai referenti che gestiscono gli appalti di manutenzione e pulizie, un apposito **Verbale di sopralluogo – riunione di cooperazione e coordinamento (Allegato al DUVRI)**, sottoscritto dalle parti, che verrà consegnato in copia a ciascun interessato.

Copia di tale verbale verrà conservato a cura del CAAR all'interno de propri uffici.

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

In relazione all'oggetto dell'appalto, in occasione del sopralluogo e/o della riunione potranno essere discussi i seguenti temi e presi accordi, da integrare nel verbale sopraccitato, in relazione a:

- Rischio di investimento
- Box/aree/gallerie/piazzali ove devono essere svolti i lavori (ev. allegare copie delle planimetrie);
- Tipologia produttiva svolta nelle zone oggetto dei lavori;
- Numero di addetti operanti nella zona dei lavori e relativi orari per turni di lavoro;
- Disponibilità di servizi igienici, spogliatoi;
- Attrezzature di proprietà della ditta committente messe a disposizione con l'eventualità dell'uso promiscuo fornendo indicazione sulla disponibilità dei manuali d'uso e manutenzione;
- Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della ditta appaltatrice;
- Piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza;
- Zone interessate alla movimentazione e deposito di carichi;
- Zone per le quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari;
- Macchine o impianti per i quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari;
- Luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltatore ad agenti fisici;
- Eventuali azioni di formazione organizzate congiuntamente fra il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice e il Servizio Prevenzione e Protezione del C.A.AR;
- Eventuali abilitazioni e patenti delle quali è richiesto il possesso da parte del personale della ditta appaltatrice per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
- Altre informazioni che il committente ritiene opportuno fornire alla ditta appaltatrice.

La Direzione del C.A.A.R e il costituito Servizio Prevenzione e Protezione si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottando immediatamente le azioni utili a ridurre le condizioni di rischio e procedendo ad una tempestiva segnalazione e contestazione dell'episodio.

In particolare saranno effettuate verifiche su variazioni intervenute nel personale addetto, anche nel caso in cui si tratti di variazioni a carattere temporaneo, da realizzarsi richiedendo la dotazione per tutti i lavoratori di tesserino di riconoscimento.

Eventuali situazioni di pericolo o segnalazioni del mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte delle ditte terze che mettono a repentaglio la salute e la sicurezza dei lavoratori di Centro o dell'impresa appaltatrice dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione Aziendale.

3.2.4. Verifica regolarità assicurativa e tessera di riconoscimento

Ogni ditta esterna è obbligata a comunicare i nominativi dei propri **lavoratori accreditati ad operare presso le aree del CAAR** utilizzando il modello riportato in allegato o altra documentazione comunque contenente queste indicazioni.

Copia di questa comunicazione dovrà essere reso disponibile alle Portinerie aziendali che hanno disposizioni di non consentire l'accesso al personale non accreditato.

La Direzione Aziendale si riserva di effettuare controlli ai fini della verifica della regolarità assicurativa contro gli infortuni sul lavoro anche sulla base degli elenchi del personale accreditato fornito dall'impresa appaltatrice.

Inoltre dal 1° settembre 2007 ai sensi della Legge 3 agosto 2007, n°123, e successivamente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 è obbligatorio per tutte le imprese che operano in regime di appalto e subappalto di fornire al proprio personale una tessera di riconoscimento. Il personale inoltre è tenuto ad esporre detta tessera.

D.Lgs. Governo n° 81 del 09/04/2008

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

.....

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

Art. 20. - Obblighi dei lavoratori

.....
 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto

Art. 26. - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Fac-simile tessera di riconoscimento

	Cognome e Nome del lavoratore

	n. matricola _____
	Impresa

	Sede

	P.IVA
<small>Tessera di riconoscimento (art. 26, c.8, D.Lgs. 81/2008) In conformità al provvedimento 23/11/06 del Garante per la protezione dei dati personali</small>	

3.2.5. Noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro nell'ambito di lavori di appalto

Noleggio a caldo

Il cosiddetto nolo a caldo è costituito dalla concessione in uso di macchinari e dalla fornitura di operai specializzati per l'utilizzo dei macchinari stessi. La prestazione principale del contratto è costituita dalla locazione del macchinario e quella accessoria dall'attività del soggetto addetto e colui che concede a noleggio il macchinario non può quindi assumere la qualifica di subappaltatore.

Nel caso di noleggio a caldo effettuato dall'impresa appaltatrice, il dipendente che manovra la macchina data a noleggio agisce in posizione subordinata rispetto all'impresa che ha noleggiato il macchinario che dovrà farsi cura di trasmettere le informazioni fornite dal CAAR..

Concessione in uso di attrezzature di lavoro di proprietà del CAAR senza conduttore (art. 72, D.Lgs. 81/2008)

Di norma in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tenuto ad operare con attrezzature di proprietà o di cui si è procurato autonomamente la disponibilità.

Può capitare tuttavia che, nell'ambito di alcune lavorazioni che richiedano l'impiego di attrezzature particolari, in modo occasionale, vengano concesse in uso attrezzature di proprietà della Stazione appaltante previo accordi con la committente.

In tal caso ai sensi dell'art. 72 D.Lgs. 81/2008 è obbligatorio:

Art. 72. - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggi o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

2. *Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.*

Al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 72 D.Lgs. 81/2008 dovrà essere utilizzato il Modello allegato di seguito o redatto un apposito verbale, anche informatico, nel quale si evidenzia:

o che al momento della cessione, le attrezzature sono state verificate o comunque si trovavano il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza;

o che il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice ha formato adeguatamente il lavoratore o i lavoratori incaricati dell'uso.

4. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONTENUTI NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CAAR

Oltre ai rischi principali ed alle regole generali da rispettare di riportati nei paragrafi seguenti, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione sono approfondite e disponibili all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi Aziendale

Argomento e tipologia i rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare all'interno della sede e dei piazzali:

- Primo Soccorso (D.Lgs. 81/2008 – Tit. I – art.45)
- Sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008 – Tit. I – art.41)
- Formazione e informazione dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 – Tit. I – artt.36 e 37)
- Luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 – Tit. II)
 - o Vie di Circolazione
 - o Vie e Uscite di Emergenza
 - o Ambienti e Spazi di Lavoro
 - o Scale
 - o Porte e Portoni
 - o Spogliatoi, servizi igienici, mense
 - o Climatizzazione e Ventilazione dei Locali
 - o Illuminazione
- Segnaletica di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 – Tit. V)
- Analisi e valutazione dei rischi relativi all'uso di Mezzi, Impianti e Attrezzature (D.Lgs. 81/2008 – Tit. III)
 - o Carrelli elevatori (muletti)
 - o Impiego di apparecchi di sollevamento sottoposti a verifica periodica
- Analisi e valutazione dei rischi derivanti dagli impianti elettrici (D.Lgs. 81/2008 – Tit. III – Capo III)
- Impianti elettrici
- Esposizione ad agenti fisici
 - Movimentazione manuale dei carichi (D.Lgs. 81/2008 – Tit. VI)
 - Analisi dei rischi dovuti a vibrazioni (D.Lgs. 81/2008 – Tit. VIII – Capo III)
 - Analisi dei rischi dovuti a vibrazioni sugli autobus in condizioni di esercizio
 - Analisi e valutazione dei rischi da esposizione al rumore (D.Lgs. 81/2008 – Tit. VIII – Capo II)
 - Analisi e valutazione dei rischi relativi all'uso dei videoterminali (D.Lgs. 81/2008 – Tit. VII)
- Mezzi collettivi di protezione o misure generali di tutela
- Dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (D.Lgs. 81/2008 – Tit. III – Capo II)

Allegati / Appendici al Documento di Valutazione dei Rischi:

Si riporta di seguito l'elenco degli allegati/ appendici che integrano il documento di valutazione dei rischi aziendale:

Elenco degli addetti all'evacuazione dei locali, all'antincendio, al primo soccorso e, comunque di gestione delle emergenze;

Valutazione del rischio da investimento

Valutazione del rischio legato all'esposizione a rumore e vibrazioni

Modalità di accesso al Documento di Valutazioni dei Rischi del CAAR

L'accesso al Documento di Valutazione dei rischi del CAAR è possibile nei seguenti modi:

1. Consultando la copia del documento presente nella portineria e nella segreteria uffici
2. Consultando la copia del documento messa a disposizione del referente CAAR per la gestione delle attività inerente l'appalto

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

3 Consultando e/o scaricando il documento dal sito del CAAR www.caar.it

4 E' altrimenti possibile inoltrare una richiesta motivata alla direzione.

6. PRINCIPALI RISCHI INTERFERENZIALI ALL'INTERNO DEL CAAR

6.1 Elenco dei Rischi

Descrizione criticità..... ACCESSO AI LOCALI TECNOLOGICI

Rischi evidenziati Rischio derivato dalla possibilità di accedere all'interno di locali tecnologici (ed ai cunicoli tecnici in generale).

Misure di prevenzione Tutti i locali sono delimitati.

È presente una cartellonistica specifica che identifica il locale e vieta l'accesso agli estranei.

L'accesso ai singoli locali è consentito solo alle ditte specificatamente incaricate. Ogni singola ditta dovrà provvedere affinché le porte di accesso siano mantenute chiuse e affinché nessuno acceda ai locali nel corso del suo intervento.

Utilizzo da parte degli operatori diretti di idonei DPI (occhiali, guanti ed indumenti di sicurezza, etc).

Descrizione criticità..... CONTIGUITÀ DELLE AREE DI LAVORO

Rischi evidenziati Rischio derivato dalla presenza di personale di altre ditte che opera in aree di lavoro attigue e transita negli spazi comuni.

Misure di prevenzione Delimitare la propria area di lavoro.

Interrompere momentaneamente le lavorazioni qualora dovesse essere presente un lavoratore o altro soggetto terzo non autorizzato all'interno di detta area o nelle immediate vicinanze.

Descrizione criticità..... PROMISCUITÀ DI PERSONE A PIEDI E MEZZI DI TRASPORTO

Rischi evidenziati Rischio derivato dalla contemporanea presenza nelle parti comuni e nelle singole aree dei boxisti di persone a piedi e di mezzi di trasporto quali muletto, trans-pallet, ecc

Misure di prevenzione Mezzi a passo d'uomo.

Attenersi alle prescrizioni di sicurezza di movimentazione mezzi all'interno del CAAR, ed ai divieti di accesso autoveicoli all'interno dei padiglioni.

Descrizione criticità..... CADUTA DI MATERIALE NELLE AREE ATTIGUE

Rischi evidenziati Rischio di caduta di material o prodotti all'interno o nelle vicinanze dei box.

Misure di prevenzione Tutte i percorsi, le pertinenze e le aree devono essere delimitate con strisce gialle.

Descrizione criticità..... DEPOSITO MATERIALE SCARTO OPPURE NO

Rischi evidenziati Rischio di inciampo per la presenza in luoghi od aree comuni di materiali o prodotti depositati anche temporaneamente all'interno o esterno dei box..

Misure di prevenzione Divieto assoluto di deposito di materiale e prodotti all'esterno del box se oltre la linea che delimita i corridoi e i passaggi che devono cmq rimanere liberi da ostacoli.

Descrizione criticità..... INTERFERENZA FRA I MEZZI IN ENTRATA E USCITA

Rischi evidenziati Presenza di mezzi delle appaltatrici e dei boxisti in entrata ed uscita con rischio di interferenza e possibilità aumentate di collisione..

Misure di prevenzione La sosta degli automezzi da trasporto all'interno dei padiglioni, quando consentita, deve essere limitata al tempo strettamente necessario per provvedere alle operazioni di carico/scarico delle merci destinate agli spazi espositivi .

I mezzi potranno essere tenuti in moto esclusivamente per motivi tecnici e per tempi ristretti.

Descrizione criticità..... VIABILITA' INTERNA

Rischi evidenziati Rischio di collisione tra veicoli e investimento di pedoni

Misure di prevenzione Attenersi al rispetto della segnaletica del CAAR e comunque a quella impartita dal del codice della strada.

Velocità massima veicoli 40 km/ora.

Descrizione criticità..... RISCHIO DI SCIVOLAMENTO RESO ELEVATO DALLA PRESENZA DI LIQUIDI SUL PAVIMENTO

Rischi evidenziati Rischio di scivolamento reso elevato dalla presenza di liquidi o residui sul pavimento in seguito a perdite, dispersioni, infiltrazioni meteoriche ecc..

Misure di prevenzione Opportuna delimitazione delle aree dedicate con barriere fisse o con nastri colorati.

Evitare di passare in prossimità dell'area interessata.

Descrizione criticità..... RISCHIO DI ESPOSIZIONE AI RUMORI

Rischi evidenziati Rischio derivante dalla presenza di rumori prolungati nel tempo e nell'intensità sonora significativa.

Misure di prevenzione Adottare un metodo di abbattimento del rumore.

Ridurre l'intervallo temporale di generazione del rumore.

Utilizzare idonei DPI (inserti auricolari, cuffie, etc).

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

7. REGOLE GENERALI DA RISPETTARE

La maggior parte dei rischi, soprattutto di natura interferenziale, sono legati all'uso di muletti, pertanto risulta indispensabile applicare le seguenti misure:

7.1 VIE DI CIRCOLAZIONE E POSTI DI LAVORO

Particolare attenzione dovrà essere posta alla viabilità aziendale legata alla movimentazione di tutte le tipologie di merci presenti nelle diverse fasi lavorative. Per ciascuna di esse, in particolare, si dovrà valutare l'adeguatezza dei seguenti elementi: pavimentazione, spazi, regolamentazione della viabilità ed ingombri.

Si precisa che nel valutare la regolamentazione della viabilità si dovranno prendere in considerazione, tra l'altro: eventuali interferenze tra mezzi di trasporto e tra mezzi di trasporto e pedoni, la segnaletica che si è predisposta, l'installazione di specchi o altri dispositivi che garantiscano una sufficiente visibilità delle eventuali zone cieche, nonché tutte quelle procedure di sicurezza od ordini di servizio relativi all'argomento. In particolare si sottolinea che una segnaletica sia orizzontale che verticale che individui in maniera precisa percorsi e spazi di stoccaggio e definisca precedenze è una misura di prevenzione semplice ma efficace per il raggiungimento di un adeguato standard di sicurezza.

Inoltre si fa presente che da una analisi sulle modalità di accadimento di infortuni che hanno coinvolto carrelli elevatori è emerso che molti risultano i casi di schiacciamento degli arti inferiori. Per questo motivo si ritiene opportuno rendere il meno possibile probabili i casi di interferenza anche separando fisicamente i percorsi.

7.2 REGOLAMENTAZIONE DELLO STOCCAGGIO

Relativamente alla regolamentazione dello stoccaggio si sottolinea l'opportunità che in ogni azienda sia individuato un preposto, anche tramite un atto formale, responsabile delle operazioni di stoccaggio e movimentazione. Tale circostanza, dovrà essere accertata nel corso dei sopralluoghi e se del caso se ne dovrà richiamare l'opportunità a margine dell'eventuale verbale di prescrizione o relazione di sopralluogo.

7.3 DITTE APPALTATRICI PER LAVORI DI MOVIMENTAZIONE

In merito ai lavori di movimentazione svolti in appalto, si ritiene opportuna la presenza presso l'azienda committente di almeno un preposto che svolga attività di coordinamento e di direzione dei lavori. Tale circostanza dovrebbe essere formalizzata con un atto ufficiale; se necessario se ne dovrà richiamare l'opportunità a margine dell'eventuale verbale o relazione di sopralluogo.

In particolare si dovrà prestare attenzione all'eventuale utilizzo di carrelli elevatori o di altre attrezzature di lavoro da parte dei dipendenti delle ditte ospiti e accertarsi che i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione, formazione e addestramento in relazione ai rischi dell'attrezzatura specifica.

Per quanto riguarda i muletti si rimanda alla voce successiva "Operatori addetti all'uso di carrelli elevatori".

A titolo esemplificativo qualora si riscontri una situazione di rischio di qualsiasi natura, riconducibile alla violazione di un articolo di legge, a cui siano esposti i lavoratori di entrambe le aziende si dovrà contestare ad entrambi i datori di lavoro gli articoli specifici nonché l'articolo 26 comma 2 del D.Lgs. 81/08.

7.4 OPERATORI ADDETTI ALL'USO DEI CARRELLI ELEVATORI

In merito alla formazione del personale addetto all'utilizzo a qualsiasi titolo dei muletti, considerata la natura dei rischi specifici ad essi connessi, è indubbio che sono necessarie conoscenze e responsabilità specifiche. Pertanto, secondo quanto disposto dalla lett. a) del comma 7 dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08, l'uso di tale attrezzatura dovrà essere riservato solo ed esclusivamente a lavoratori all'uopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica.

I nominativi di questi ultimi dovranno figurare all'interno di apposito documento comprovante l'affidamento di detta mansione. Inoltre si dovrà riscontrare la presenza di un apposito documento in cui sia attestata l'avvenuta formazione del personale di cui sopra. Tale documento dovrà riportare i riferimenti al programma trattato ed essere controfirmato sia dall'incaricato alla formazione sia dal personale che l'ha ricevuta. In caso contrario verrà contestata la violazione del sopra citato articolo del D.Lgs. 81/08.

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

Qualora sia necessario movimentare materiali ingombranti tali da limitare o impedire la visibilità frontale dal posto di guida del carrello elevatore, è indispensabile ridurre le dimensioni del carico o in alternativa utilizzare mezzi di sollevamento e trasporto più capienti o di diversa configurazione quali: carrelli con presa laterale, carrelli con presa posteriore, carrelli con sedili e comandi ruotabili di 180° o altre soluzioni di pari efficacia che il mercato può offrire. Questo per evitare un uso improprio del mezzo in retromarcia considerato che, con frequenza sempre maggiore, i carrelli elevatori vengono adibiti al trasporto di cose lungo percorsi, anche complessi e per centinaia di metri, con assiduità di utilizzo elevata e per tutti i turni di lavoro.

Questo metodo di guida, se ripetitivo, comporta conseguenze all'apparato muscolo-scheletrico a causa della scorretta e innaturale postura che l'autista assume durante il trasporto (posizione a collo torto) aggravata dall'inserimento sul carrello di strutture protettive quali cinture, sedili con braccioli e cabine.

Pertanto se frequentemente è in uso compiere lunghi tragitti in retromarcia, tale attività, oltre ad essere soggetta a valutazione del medico competente, introduce un ulteriore pericolo dovuto appunto alla non completa visibilità del mezzo e dello spazio circostante, pericolo non teorico ma reale dato che si sono verificati diversi gravi infortuni alcuni dei quali con esito mortale.

Per tutti questi motivi qualora in fase di ispezione si dovesse riscontrare che la guida in retromarcia su percorsi lunghi ed articolati è pressoché sistematica in ragione degli ingombri del carico che non consentono una perfetta visibilità frontale e non risulta pertanto limitata alla sola manovra di carico, saremo di fronte ad un uso improprio del mezzo contravvenzionabile con l'articolo 71 comma 1 del D.Lgs 81/08.

7.5 CARRELLI ELEVATORI

L'intervento relativo ai carrelli elevatori prevede la compilazione dell'apposita scheda per ogni carrello, nella quale verranno specificati tutti i dati necessari all'identificazione del mezzo.

Dovranno essere individuati inoltre anche i dati relativi all'eventuale attrezzatura montata sul carrello.

Si dovrà accertare la presenza di apposita targa con indicazione dei dati relativi alla portata effettiva del carrello (riferita all'attrezzatura standard) ovvero della portata residua del sistema carrello attrezzatura con indicazione precisa del modello dell'attrezzatura a cui si riferisce. In caso di assenza della targa e/o di indicazione di un modello errato di attrezzatura si dovrà rilevare una non conformità al punto 4.3.3 dell'allegato I al DPR 459/96 per i soli carrelli marcati CE. Per i mezzi non marcati CE invece si farà riferimento al dettato del punto 3.1.3 della parte II dell'allegato V del D.Lgs. 81/08.

Si dovrà accertare la presenza ed integrità dei seguenti dispositivi: clacson, beep retromarcia, girofaro a cui si fa riferimento nel punto 3.6.1 dell'allegato I alla Direttiva Macchine e nel punto 3.1.7.1 della parte II dell'allegato V al D.Lgs. 81/08.

Si dovrà accertare la presenza di opportune indicazioni inerenti i seguenti azionamenti e con essi coerenti: senso di marcia del carrello, sollevamento del carico, brandeggio del carico, traslazione e comando dell'attrezzatura (ad esempio pinze).

La loro necessità è prevista dal punto 1.2.2 dell'allegato I al DPR 459/96 per i carrelli marcati CE e dal punto 3.1.14 della parte II dell'allegato V al D.Lgs. 81/08 per i mezzi non marcati CE.

Inoltre le leve relative ai comandi sopra detti dovranno essere tali da ritornare nella posizione neutra non appena rilasciate come stabilito dal punto 3.3.1 dell'allegato I della Direttiva Macchine e dal punto 5.4.4.1 della norma tecnica UNI EN 1726:2004.

Si dovrà accertare che il sedile del carrello elevatore sia integro ed il cofano ancorato alla struttura in modo da garantire durante il funzionamento la stabilità del conducente. Per quanto riguarda i carrelli di tipo elettrico questi dovranno essere dotati di un sistema di bloccaggio delle batterie "in modo da impedirne qualsiasi spostamento che possa costituire un pericolo". In particolare "devono essere previsti dispositivi che garantiscano il fissaggio della batteria in caso di ribaltamento a 90° del carrello, in modo da evitare il rischio di lesioni all'operatore causato dallo spostamento della batteria." (norma UNI EN1175-1 punto 5.1.2).

Se ciò non fosse verrebbero meno i requisiti richiesti al punto 3.2.2 dell'allegato I al D.P.R. 459/96 e al punto 2.1 della parte II dell'allegato V al D.Lgs. 81/08.

Relativamente alle gomme si dovrà porre attenzione alla eventuale presenza di fessurazioni evidenti e profonde. Inoltre si prenderà in considerazione l'eventuale usura del battistrada in particolare per le gomme superelastiche si dovrà constatare che non siano consumate oltre la linea J60.

Le non conformità rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza sanciti dal D.P.R. 459/96 per i carrelli marcati CE dovranno comportare la contestazione dell'art. 70 comma 1 del D.Lgs. 81/08 nonché, se del caso, comunicazione al Ministero competente. Per i carrelli non marcati CE invece si dovrà contestare l'art. 70 comma 2 in relazione ai punti specifici dell'allegato V.

Eventuali carenze di manutenzione saranno contestate tramite l'articolo 71 comma 4 lett. a) punto 2) del D.Lgs. 81/08.

Per quanto attiene alla manutenzione si dovrà inoltre riscontrare la presenza di un dettagliato programma, anche ripreso dal libretto d'uso della macchina, e la registrazione degli interventi effettuati.

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

In considerazione dei rischi di patologia osteoarticolare dovuti all'esposizione a vibrazioni, i carrelli dovranno essere dotati di sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo (art. 71 comma 6).

Per quanto attiene i sistemi di protezione contro il rischio di schiacciamento in caso di perdita accidentale di stabilità, preso atto di quanto emerso dalle linee guida dell'ISPESL (che prospettano varie soluzioni) e considerato lo scarso livello di accettabilità della cintura di sicurezza che mal si adatta ad un uso discontinuo o saltuario del carrello elevatore, si ritiene che tra tutte le soluzioni possibili quella più accettabile (in alternativa o in aggiunta alla sola cintura) sia l'installazione di una cabina chiusa con porte rigide o di "cancelletti" laterali. Ciò anche in considerazione della facilità con cui l'uso della cintura può essere eluso da parte dell'operatore che utilizza il carrello.

Tali sistemi di trattenuta, in quanto "componenti di sicurezza" ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.P.R. n° 459/96, devono essere corredate della Dichiarazione CE di Conformità di cui all'Allegato II, punto c) così come previsto dall'art. 2 comma 2 lett. b) del citato D.P.R. e del relativo manuale di istruzioni per l'uso che ne preveda esplicitamente la compatibilità con il modello di carrello elevatore su cui devono essere installati.

8. PRESIDI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il CAAR ha adottato misure attive e passive e presidi di protezione antincendio:

- per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
- per l'estinzione degli incendi;
- per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio in aree a particolare rischio d'incendio;

Tali misure e presidi sono oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza a cura della direzione .

Il Centro dispone inoltre di attrezzature minime per gli interventi di primo soccorso dimensionate ed identificate sulla base delle attività effettuate e dal numero dei lavoratori .

Descrizione dei presidi e delle misure adottate sono riportate in apposite sezioni del DVR. L'ubicazione è riportata in planimetrie esposte nei locali e segnalata secondo quanto previsto dal Titolo V del D.Lgs. 81/2008.

Le attrezzature presenti potranno essere utilizzate dalle imprese appaltatrici le quali tuttavia devono:

- verificare l'adeguatezza dei presidi esistenti in relazione alle singole esigenze ed attività ev. provvedendo ad integrare gli stessi con quanto ritenuto necessario in base alle proprie attività;
- segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia o carenza riscontrata;
- designare gli addetti alla gestione per le emergenze i cui nominativi dovranno essere comunicati
- definire un proprio piano di emergenza compatibile con le procedure di emergenza definite dal Centro.
- segnalare tempestivamente l'ev. utilizzo dei presidi per consentirne il reintegro;
- partecipare alle prove di evacuazione e simulazione di gestione dell'emergenza organizzate dal Centro.

Tutto il personale che accede agli impianti è inoltre tenuto ad adottare le seguenti procedure in caso di emergenza:

⇒ Segnalazione dell'Emergenza

La procedura interna di segnalazione dell'emergenza, comunicata a tutti i lavoratori ed affissa in tutti i piani degli edifici, è la seguente:

CHIUNQUE RILEVI UN INCENDIO O UNA GRAVE SITUAZIONE DI EMERGENZA CHE COMPORTI PERICOLI IMMEDIATI PER LA SALUTE DI PIU' PERSONE DEVE:	
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Allontanarsi dalle fonti di pericolo immediato; ☞ Attivare l'impianto di segnalazione incendi schiacciando il pulsante di allarme; ☞ Fornire tempestivamente informazioni sull'evento alla portineria e agli addetti all'emergenza evidenziando la presenza di feriti.
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Salvaguardando la propria incolumità, tentare di estinguere l'incendio ed evitarne la propagazione con i mezzi a disposizione sulla base delle proprie conoscenze e capacità.

La persona che ha attivato il pulsante di allarme è tenuta ad informare non appena possibile, in relazione all'evolversi degli eventi, il diretto superiore.

In ogni caso la procedura completa da seguire è indicata sul Piano di Emergenza distribuito a tutti gli utenti CAAR e il cui sunto è affisso nelle varie bacheche appese nello stabile. Il Piano di Emergenza è disponibile per tutti presso gli uffici del CAAR ed è inserito e scaricabile dal sito del CAAR www.caar.it

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

N.B. Informare la portineria, telefonicamente o recandosi lì di persona, fornendo le seguenti informazioni:

1. nome di chi effettua la segnalazione,
2. luogo dove è avvenuto l'incidente,
3. descrizione sommaria del fatto (natura dell'evento, ufficio o impianto interessato, personale coinvolto, eventuale presenza di infortunati),
4. richiesta di conferma di quanto comunicato ;

L'eventuale segnalazione di evacuazione di tutti i locali viene azionata, qualora fosse necessario, dalla Portineria. Il suono di un segnale di sgombero è continuo (Allegato XXX D.Lgs. 81/2008)

⇒ **Personale esterno non coinvolto nell'emergenza:**

Sono i visitatori, i clienti e i lavoratori di ditte esterne; in particolare essi devono:

In caso di Emergenza Livello 1 - Emergenza Locale:

IN CASO DI SEGNALE DI ALLARME INCENDIO (caratterizzato da un segnale di allarme intermittente)	
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Proseguire normalmente le proprie attività (se non interessato direttamente dall'emergenza o in caso di evidenza di persone in difficoltà) in attesa di istruzioni; ☞ Non recarsi per nessun motivo sul luogo dell'emergenza.
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Non utilizzare ascensori o montacarichi, usare esclusivamente le scale; ☞ Non sostare lungo le vie di esodo creando intralci al transito; ☞ Non fumare o compiere azioni che possano provocare inneschi di fiamma.

In caso di Emergenza Livello 2 - Emergenza Generale:

IN CASO DI SEGNALE DI EVACUAZIONE (caratterizzato da un segnale continuo)	
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Abbandonate rapidamente e ordinatamente i locali, senza correre né urlare, seguendo le indicazioni delle vie di esodo; ☞ Non recarsi per nessun motivo sul luogo dell'emergenza; ☞ Uscire nel più breve tempo possibile dal locale chiudendo la porta dietro di sé; ☞ In caso che il fumo sviluppato dall'incendio non permetta di respirare, filtrare l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato.
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Non utilizzare ascensori o montacarichi, usare esclusivamente le scale. ☞ Non sostare lungo le vie di esodo creando intralci al transito. ☞ Non fumare o compiere azioni che possano provocare inneschi di fiamma
	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Attendere eventuali istruzioni presso il punto di raccolta/luogo sicuro ☞ Verificare di non creare intralcio alle operazioni di soccorso. ☞ Segnalare tempestivamente l'eventuale assenza di persone che si trovavano all'interno.

9. COSTI DELLA SICUREZZA

Di seguito è riportata schematicamente la procedura da seguire per la stima dei costi della sicurezza per contratti pubblici di servizi e forniture (si veda anche le "Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi"):

1) Valutazione interferenze

Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto.

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

a) Non ci sono interferenze

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

b) Ci sono interferenze

Predisporre il DUVRI, individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze.

2) Tipologia dei costi per la sicurezza

Si possono individuare almeno tre tipologie di “costi della sicurezza”

- I costi della sicurezza che ciascun appaltatore affronterà per garantire la sicurezza del proprio personale, rientranti nel cosiddetto “rischio d’impresa” (costi ex lege);
- I costi della sicurezza che ciascun appaltatore ed il committente affronteranno per garantire la sicurezza del relativo personale dai rischi interferenziali derivanti dall’esecuzione dei lavori all’interno dell’azienda (costi contrattuali);
- Costi che il committente affronterà per garantire azioni di coordinamento e dotazione degli apprestamenti da mettere a disposizione dei propri lavoratori ma anche dei lavoratori delle ditte in appalto.

3) Valutazione dei costi della sicurezza legati a rischi interferenti

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento in quanto compatibili alle misure di cui all’Allegato XV, p.to 4 del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare:

a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);

Nota: salvo casi specifici che saranno trattati a parte, l’impiego di ponteggi e trabattelli afferisce ai rischi specifici propri dell’impresa appaltatrice in quanto Atc non opera con tali attrezzature in contesti ove esistono possibili interferenze fatto salvo casi per i quali l’interferenza si risolve con un’adeguata delimitazione dell’area. Possono rientrare nella definizione le apparecchiature di sollevamento, le fosse di manutenzione per i veicoli, ecc. messe a disposizione da atc per alcune lavorazioni, in tali casi di prassi la concessione in uso viene effettuata con la formula del comodato gratuito e pertanto il costo della sicurezza è pari a zero fatto salvo diversa indicazione nel capitolato d’appalto.

b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

Nota: I DPI che devono essere indossati nelle varie aree di lavoro necessari per ridurre i rischi da lavorazioni interferenti (indumenti ad alta visibilità, protettori acustici, dispositivi anticaduta, indumenti protettivi da sostanze pericolose, scarpe antinfortunistica, ecc.) sono indicati nel Documento di Valutazione del rischio Atc e possono essere individuati facendo riferimento alla tabella del Paragrafo 4 del presente documento. La quantificazione del costo sarà effettuata sulla base del costo medio sul mercato di tali dispositivi e del numero medio dei lavoratori esposti al rischio.

Possono rientrare nella definizione misure preventive e protettive gli impianti di aspirazione, gli impianti di rilevazione atmosfere esplosiva a disposizione da atc per alcune lavorazioni, per queste attrezzature e impianti di prassi la concessione in uso viene effettuata con la formula del comodato gratuito e pertanto il costo della sicurezza è pari a zero fatto salvo diversa indicazione nel capitolato d’appalto.

c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);

Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l’obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.

Poiché inoltre i rischi dell’attività svolta da ciascuna impresa sono noti alla stessa in maniera puntuale, mentre non è possibile per la stazione appaltante conoscere le diverse realtà organizzative delle imprese che si aggiudicheranno il servizio o la fornitura, realtà cui sono strettamente connessi i rischi delle relative attività, discende che:

1) per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. Le suddette misure ed i relativi costi sono a carico dell’impresa e la loro congruità potrà essere valutata in sede di aggiudicazione;

2) per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso.

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

ALLEGATO 1

**AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
DA PARTE DELL'APPALTATORE O PRESTATORE D'OPERA
(art. 26, c.1 lett. a, D.Lgs. 81/2008 - Contratto di appalto o d'opera o di somministrazione)**

Il sottoscritto.....

 in qualità
 di.....

 della Ditta

 Sede legale

 In relazione ai lavori di

dichiara di avere attentamente esaminato il capitolato, la descrizione, i disegni e gli elaborati tecnici (*barrare se non applicabile*) delle opere/attività da compiere e di avere accuratamente ispezionato i luoghi ove l'opera/attività deve essere eseguita e di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. e

AUTOCERTIFICA

ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445 di essere idoneo sotto il profilo tecnico-professionale, anche in relazione alle dimensioni della sua impresa, ai macchinari impiegati e alla sua competenza, a svolgere l'opera commissionata.

La suddetta dichiarazione viene effettuata in adempimento di quanto prescritto dall'art. 26, comma 1, lett. a del Dlgs. 81/2008.

..... , I

 Timbro e Firma

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

ALLEGATO 2

**VERBALE DI SOPRALLUOGO – RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
(art. 26, D.Lgs. 81/2008 - Contratto di appalto o d'opera o di somministrazione)**

In riferimento all'incarico che l'impresa appaltatrice

.....
 in relazione all'ordine/contratto del

.....
 ha ricevuto dalla committente CAAR S.p.A. di effettuare presso i seguenti impianti CAAR

.....
 per i lavori che prevedono l'effettuazione delle seguenti attività:

.....
 sono convenuti i referenti delle seguenti imprese:
Cognome e Nome Società /Ditta Ruolo ricoperto in azienda

- ⇒
.....;
- ⇒
.....;
- ⇒
.....;
- ⇒
.....;
- ⇒
.....;

i quali dichiarano

a) di avere eseguito assieme un sopralluogo sui luoghi ove si svolgeranno i lavori stessi, b) di essersi riuniti allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'appalto e di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte nello stabilimento, nonché allo scopo di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori valutando le possibili interferenze;

L'impresa appaltatrice inoltre

DICHIARA

- di aver preso visione degli ambienti di lavoro e di giudicarli idonei allo svolgimento delle attività sopra indicate;
- di aver ricevuto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti CAAR S.p.A. (art. 26, c. 3. D.Lgs. 81/2008) e di aver preso visione del Documento di valutazione dei rischi CAAR. nei quali sono riportate le lavorazioni ed i rischi conseguenti possibili all'interno delle unità produttive CAAR;
- di aver dotato i propri lavoratori di idonei Dispositivi di Protezione Individuale tenendo conto oltre alla valutazione dei rischi specifici della propria attività anche di quanto indicato e previsto nel Documento di valutazione dei rischi CAAR per gli ambienti frequentati dai lavoratori;
- di non utilizzare attrezzature di proprietà di CAAR S.p.A. / di utilizzare le seguenti attrezzature di proprietà di CAAR S.p.A., di aver preso visione dei relativi manuali di uso e manutenzione e di impegnarsi a formare adeguatamente i propri lavoratori incaricati del loro uso, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati alla direzione del CAAR S.p.A.:

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)	Cod.	Rev.	Pag.
		DUVRI	4	
		Riferimenti norme		
		D.Lgs. 81/2008 Artt. 26 e 28		

.....

.....
 di aver preso visione della viabilità aziendale e di essere stato edotto circa le modalità di circolazione dei veicoli e dei pedoni all'interno degli impianti CAAR S.p.A;

di essere a conoscenza che nei luoghi di lavoro possono essere presenti altre imprese appaltatrici;

di aver preso visione del piano di emergenza di CAAR S.p.A.;

Si impegna inoltre ad aggiornare il proprio documento di valutazione dei rischi e a redigere un piano della sicurezza coerente con i rischi comunicati da CAAR S.p.A..

Nel corso del sopralluogo e della riunione sono state inoltre concordate le seguenti misure:

.....

.....

.....

Allegati al presente verbale

.....

.....

Data

L'impresa appaltatrice

.....